

Modalità di attribuzione delle superfici degli elementi del paesaggio ammissibili a contributo e valide ai fini del calcolo delle EFA.

Riferimenti normativi:

l'articolo 9 comma 2 del Regolamento (UE) n. 640/2014 dispone:

Gli elementi caratteristici del paesaggio soggetti alle condizioni e norme figuranti all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 (ndr. regole di condizionalità di cui all'articolo 93 del medesimo regolamento) che fanno parte della superficie totale di una parcella agricola sono considerati parte della superficie ammissibile della parcella agricola in questione.

Il documento DSGC/2014/33: (linee guida "SIPA" (Lpis) relativamente agli articoli 5, 9 e 10 del regolamento delegato della commissione UE N°640/2014) definisce al paragrafo 2.1 i principi e le modalità tecniche per il calcolo dei diversi tipi di massima superficie eleggibile (MEA) all'interno delle parcelle agricole.

al paragrafo 2.1.2 "le modalità tecniche" stabilisce:

La distinzione tra i diversi tipi di superficie eleggibile dovrebbe/potrebbe essere realizzata in due modi a seconda della situazione:

- per mezzo della registrazione alfanumerica dei tipi e dei corrispondenti valori di superficie come attributi della parcella di riferimento (RP),
- per mezzo della delimitazione assegnazione delle singole geometrie di ogni tipo all'interno della RP.

.....omissis

Le superfici geo-referite dei seminativi, delle coltivazioni arboree permanenti o dei pascoli permanenti (PG) possono contenere elementi caratteristici del paesaggio eleggibili ed alberi, Ai fini della ammissibilità (per BPS / SAPS) non vi è alcuna necessità di delimitare tali elementi negli strati di riferimento del LPIS.

Quando una parcella di riferimento (RP) relativa ad un certo tipo di superficie eleggibile (prati permanenti o seminativi o coltivazioni arboree permanenti) contiene elementi caratteristici del paesaggio eleggibili e/o alberi (vedere di seguito i paragrafi dedicati), la superficie di questi ultimi deve essere considerata come lo stesso tipo di superficie eleggibile componente la RP (ad esempio un laghetto che si trova su una parcella di riferimento costituita da seminativo è considerato come "seminativo").

Qualora un RP contenente diverse tipologie di superfici eleggibili contiene anche elementi caratteristici del paesaggio eleggibili e alberi (vedere la sezione 2.4 per cosa si intende per "elemento eleggibile") ogni SM deve stabilire dei criteri oggettivi che permetteranno la distribuzione degli elementi del paesaggio eleggibili e degli

alberi tra i 3 tipi di superficie eleggibile possibili in funzione della loro posizione geografica (ad esempio al di sopra o al confine). Un esempio di questo tipo di distribuzione potrebbe essere:

se questi elementi si trovano sul prato permanente, sul seminativo o **sulle** coltivazioni arboree permanenti, la loro superficie deve essere conteggiata sulla base del tipo di superficie eleggibile **sulla quale** sono localizzati nel LPIS (ad esempio, un laghetto eleggibile che si trova su un appezzamento a seminativo è considerato come "seminativo"); se il laghetto è situato in parte sul seminativo ed in parte su un prato permanente la sua superficie dovrà essere attribuita in proporzione ai rispettivi tipi di superficie eleggibile confinanti, parte come seminativo e parte come prato permanente.

se questi elementi costituiscono un confine comune tra i due tipi di superficie eleggibile all'interno della stessa RP, metà della superficie dovrà essere attribuita a ciascun tipo di superficie eleggibile confinante. .

Considerando che i principi stabiliti su come attribuire gli elementi ad un tipo o ad un altro tipo di superficie eleggibile hanno un impatto forte sul greening (dimensione rispettiva di Seminativi e prati permanenti e di conseguenza sull'esenzione dagli EFA, sulla diversificazione colturale (CD), sul rapporto di PP e sul calcolo della quota per la CD e della percentuale di EFA da adempiere, etc.), gli SM dovrebbero decidere una volta per tutte su questi principi ed applicarli durante l'intero processo di aggiornamento del LPIS e di gestione e controllo delle domande di aiuto. I principi stabiliti devono riguardare tutti gli elementi del paesaggio ed alberi "eleggibili" e devono essere spiegati chiaramente agli agricoltori durante il procedimento dichiarativo ed agli ispettori durante i controlli OTSC.

Al paragrafo 2.4.4 poi questo stesso documento recita:

2.4.4. in relazione alla EFA

A seconda delle scelte dello SM riguardo le EFA, alcuni elementi caratteristici del paesaggio che fanno parte della superficie ammissibile delle parcelle agricole di seminativi o adiacenti ad esse devono essere specificamente individuati e digitalizzati nello strato EFA del LPIS (vedere "linee guida strato EFA").

La Guideline della Commissione Europea DSC/2014/32 SU OTSC --- paragrafo 2.4.4.3 quarto sub paragrafo - Calcolo delle superfici per la diversificazione stabilisce:

A livello di "superfici per singola coltura" , si richiama l'attenzione su quanto previsto sugli elementi del paesaggio dall'Articolo 40 (2)¹del Regolamento (UE) N°639/2014. A questo scopo l'agricoltore ha la flessibilità di scegliere di includere gli elementi del paesaggio che fanno da confine tra due colture nell'una o nell'altra superficie o di distribuirli tra le due superfici con un approccio "logico". (ad esempio se un laghetto è situato parzialmente sulla superficie di una coltura e parzialmente su di un'altra, la sua superficie potrebbe essere distribuita tra le due colture in proporzione alla superficie che sta su ogni coltura.

¹Art. 40 (2) Reg 639

Per il calcolo delle quote delle diverse colture, la superficie investita a una determinata coltura può comprendere elementi caratteristici del paesaggio facenti parte della superficie ammissibile conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

Regolamento delegato (UE) n. 2017/1155 della Commissione, del 15 febbraio 2017 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014

... fornisce taluni elementi di semplificazione per l'ammissibilità degli elementi caratteristici del paesaggio, tra l'altro, eliminando taluni limiti dimensionali e modificandone altri, e consente, ai fini della costituzione delle aree d'interesse ecologico, la coltivazione di azotofissatrici con altre colture;

Decreto n. 5604 del 2 ottobre 2017

Modifica dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 e del 26 febbraio 2015 relativi alle disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Recepisce le semplificazioni introdotte dal Reg (UE) n. 2017/1155 e sostituisce l'allegato II del Decreto del Mipaaf 18 novembre 2014

L'Italia ha recepito quanto previsto dai regolamenti e dalle linee guida Comunitari con il **decreto del Mipaaf del 18 novembre 2014**, successivamente integrato e modificato dal **decreto del 26 febbraio 2015** e dal **DM 5604 del 19 novembre 2017**.

Recepiti da Agea con le circolari Agea **Aciu.2015.523 del 19 novembre 2015** e le circolari per la definizione del calcolo dell'esito susseguitesesi dal 2016 al 2018.

Le novità per il 2019

Nel 2019 in seguito alle semplificazioni introdotte dal DM 5604 ed alla conclusione del procedimento di migrazione in grafica della fase dichiarativa si rende necessario apportare delle modifiche alle regole ed agli algoritmi di definizione delle superfici ammissibili come EFA o come elementi del paesaggio protetti dalla condizionalità.

Le procedure in vigore fino ad oggi infatti sono riferite e riportate sempre all'interno della particella catastale e partono dal presupposto che gli elementi del paesaggio e le EFA siano rappresentati da poligoni di uso del suolo indipendenti dallo strato catastale che rappresentava (fino al 2018) la parcella di riferimento Italiana.

Con l'introduzione della domanda grafica e con l'adozione dell'appezzamento dichiarativo come nuova parcella di riferimento ogni produttore può dichiarare i poligoni classificati come EP e validi ai fini EFA come appezzamenti a se stanti.

Il DM sopra citato ha inoltre eliminato i fattori di conversione per quasi tutte le EFA ed il regolamento (UE) 1155 del 2017 ha reso meno stringenti i vincoli dimensionali di riferimento per i singoli elementi del Paesaggio.

Il regolamento 1155 del 2017 inoltre, introduce un certo grado di elasticità nella classificazione degli elementi del paesaggio dal punto di vista del SIPA, nel senso che non è più necessaria la verifica continua delle

dimensioni massime o minime per stabilire la congruenza con le definizioni ma viene riconosciuta finalmente una dignità ed una funzione, all'elemento del paesaggio in quanto tale, con la sola condizione che la superficie massima da considerare ammissibile non sia superiore a quella risultante da un elemento di dimensioni coerenti con le soglie definite.

Di seguito la nuova tabella dei fattori di conversione e ponderazione definita nell'allegato 1 al DM 5604

Aree di interesse ecologico	Limiti dimensionali	Protette da condizionalità	Fattori di	
			conversione	ponderazione
Terreni lasciati a riposo		Non applicabile	-	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	Sì	n.a.	1
Siepi, fasce alberate e alberi in filari	Larghezza massima 20 m	Sì	n.a.	2
Alberi isolati		Sì	20	1,5
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	No	n.a.	1,5
Stagni	Superficie minima 0,01 ha Superficie massima 0,3 ha	Sì	n.a.	1,5
Fossati, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio	Larghezza massima 10 m	Sì	n.a.	2
Muretti di pietra tradizionali	Lunghezza minima 25 m Altezza 0,3-5 m Larghezza 0,5-5 m	Sì	n.a.	1
Fasce tampone e bordi dei campi	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 20 m	Sì	n.a.	1,5
Ettari agroforestali		Non applicabile	-	1
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 20 m	No	n.a.	1,5
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 10 m	No	n.a.	0,3
Boschi cedui a rotazione rapida		No	-	0,3
Superfici rimboschite		No	-	1
Colture azotofissatrici		Non applicabile	-	0,7

Si riepilogano di seguito i principi fondamentali che rendono necessario il calcolo delle superfici ammissibili e le modifiche introdotte nel 2019

Calcolo della superficie ammissibile degli elementi del paesaggio protetti dalla condizionalità

Gli elementi del paesaggio (protetti dalla condizionalità) adiacenti ad una superficie eleggibile di uno dei tre tipi possibili (seminativi, prati permanenti o coltivazioni arboree permanenti), acquisiscono lo stesso tipo di eleggibilità dell'appezzamento con il quale confinano.

La corretta esecuzione di questa attribuzione è molto importante per la definizione delle soglie degli obblighi del greening.

Quindi:

- o Devono diventare superficie da conteggiare ai fini del calcolo delle quote di seminativi e di prati permanenti
- o Devono diventare superfici da conteggiare ai fini della diversificazione
- o Devono diventare superficie da pagare come premio accoppiato quando ce ne siano.

Gli elementi del paesaggio Italiani protetti dalla condizionalità:

Codice EFA	Descrizione	EP - CC
<i>783</i>	<i>ALBERI IN FILARE</i>	<i>SI</i>
<i>784</i>	<i>STAGNI E LAGHETTI</i>	<i>SI</i>
<i>786</i>	<i>FOSSATI E CANALI</i>	<i>SI</i>
<i>787</i>	<i>MURETTI TRADIZIONALI</i>	<i>SI</i>
<i>788</i>	<i>SIEPI E FASCE ALBERATE (ed alberi in filare)</i>	<i>SI</i>
<i>790</i>	<i>TERRAZZAMENTI</i>	<i>SI</i>
<i>793</i>	<i>ALBERI ISOLATI</i>	<i>SI</i>

Ora che ad ogni elemento del paesaggio corrisponde un appezzamento che è possibile attribuire ad un solo produttore, cioè a quello che lo dichiara nella sua domanda, le regole per il calcolo si possono così definire:

- o la superficie di un elemento verrà necessariamente attribuita al produttore che lo dichiara

- il tipo di superficie eleggibile da attribuire a questo elemento sarà variabile in funzione dell'adiacenza di altri appezzamenti dichiarati dallo stesso produttore e del loro tipo di eleggibilità. In proporzione alla lunghezza della porzione di perimetro in adiacenza rispetto alla porzione di perimetro totale in adiacenza con altri appezzamenti dichiarati dallo stesso produttore.
- Quando il tipo di eleggibilità dell'appezzamento adiacente è "seminativo" la superficie dell'elemento del paesaggio considerato ammissibile a seminativo rappresenterà il valore da moltiplicare per il fattore di ponderazione per ottenere la superficie ammissibile come EFA.
- La massima superficie ammissibile attribuibile per un elemento del paesaggio non potrà essere superiore alle dimensioni massime previste per quel tipo di elemento del paesaggio, cioè:
 - Per gli elementi lineari (siepi, filari, canali, fasce tampone, muretti a secco etc.) non potrà essere superiore alla superficie risultante dal prodotto della lunghezza dell'elemento per la larghezza massima prevista (vedi tabella a pag.)
 - Per gli elementi areali (laghetti, boschetti) non potrà essere superiore alla dimensione massima prevista (3000 mq per entrambi)

Calcolo della superficie ammissibile degli elementi del paesaggio ai fini EFA

La distinzione che deve essere fatta è quella tra elementi del paesaggio protetti dalla condizionalità (BCAA 7 oppure CGO 2 o CGO 3) ed elementi del paesaggio non protetti dalla condizionalità.

- **Tutti gli elementi del paesaggio sono validi ai fini del calcolo delle superfici EFA**
- **Solo quelli *protetti dalla condizionalità* sono validi ai fini del calcolo delle superfici ammissibili *a contributo*.**

Gli elementi del paesaggio non protetti dalla condizionalità e pertanto validi solo ai fini del calcolo delle superfici EFA sono:

Codice EFA	Descrizione	EP - CC
785	GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI	NO
789	MARGINI DEI CAMPI	NO
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	NO

Fattori di conversione e ponderazione

Il DM 6504 ha sostanzialmente abolito tutti i fattori di conversione, tranne che per gli alberi isolati.

La superficie di un elemento del paesaggio valida ai fini del calcolo delle superfici EFA sarà quindi soggetta alle seguenti regole:

- la superficie di un elemento (appezzamento) verrà necessariamente attribuita al produttore che lo dichiara

- la superficie di un elemento del paesaggio valida ai fini del calcolo delle EFA sarà data dal prodotto tra la superficie reale del poligono adiacente ad un appezzamento dichiarato a seminativo dallo stesso produttore ed il relativo fattore di ponderazione (vedi tabella a pag. ... allegato 1 al DM del Mipaaf 6504)
- gli elementi del paesaggio che non sono adiacenti ad appezzamenti eleggibili come seminativo non sono ammissibili ai fini del calcolo delle superfici EFA